



Formazione e informazione per delegati e iscritti

## PERCORSO DI RIFORMA PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI

### TESTO UNICO 165/2001 DEL PUBBLICO IMPIEGO

**Riguarda la regolamentazione del rapporto di lavoro, i compensi accessori, la mobilità ed il codice disciplinare. Il quadro della questione per capire punto per punto.**

Le Organizzazioni Sindacali sono state informate dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Ministro Madia) sull'iter legislativo con l'approvazione del testo base da parte del Consiglio dei Ministri. Nei successivi tre mesi la bozza di decreto dovrà essere oggetto dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni e Autonomie Locali; successivamente occorre acquisire il Parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari.



**IL GOVERNO:** il Ministro Madia ha dichiarato che il Governo raccoglierà i suggerimenti per migliorare il testo e che resta ferma la possibilità di produrre proposte e emendamenti durante i canonici 90 giorni di tempo previsto per l'iter di approvazione del testo in questione. Sarà istituito un indirizzo mail dedicato al quale potere spedire contributi e proposte di miglioramento.

Tre i punti qualificanti del testo, con i quali il Governo intende:

1. Mettere fine al precariato nella Pubblica Amministrazione, prevedendo l'assunzione di coloro che hanno svolto 36 mesi di servizio (vedi il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea).
2. Riaprire una stagione contrattuale con il chiaro intento di chiudere i contratti e non semplicemente di aprire i tavoli negoziali. Da tenere presente che l'attuale legislazione di fatto rende impossibile la chiusura di qualsiasi CCNL.
3. Spostare l'asse tra legge e contratto al fine di fare un investimento sul lavoro pubblico e sulle PP.AA.

Il decreto deve tradurre questi obiettivi in un dispositivo finale che non si riscontra nel testo consegnato. Da una prima lettura non risulta che siano state prese in considerazione gran parte delle proposte di miglioramento che la Cgil aveva avanzato. In particolare il decreto deve operare per uno **spostamento dell'asse nel rapporto legge contratto a favore di quest'ultimo; se si vuole investire su contratto e contrattazione è necessario che il testo del decreto affermi con chiarezza questi principi, estesi anche alla scuola.**

Le misure contenute sulla stabilizzazione dei precari sono positive. La Cgil è disponibile e si impegna a presentare gli emendamenti per modificare il testo secondo le richieste avanzate.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo il 22 febbraio. Il testo del decreto, nei prossimi tre mesi, dovrà acquisire l'intesa in conferenza stato-regioni e autonomie locali, acquisire il parere del consiglio di stato e delle commissioni parlamentari; per poi tornare in Consiglio dei Ministri per essere deliberato in modo definitivo.

La FLC è impegnata, insieme alla CGIL e alle altre organizzazioni sindacali, a fare un lavoro emendativo al fine di migliorare il testo.



## LA CHIAMATA

**La chiamata per competenze resta il punto ancora irrisolto. Si chiede di disciplinare la procedura con norma contrattuale.**

Le OO. SS. chiedono che si arrivi ad un vero e proprio contratto e non ad un semplice accordo, che non sarebbe vincolante per nessuno. La proposta avanzata dal MIUR sulla disciplina della chiamata diretta dei docenti ha la veste dell'intesa e non può essere accettata dai sindacati confederali di categoria.

Il ministro Valeria Fedeli deve valutare in sede politica la proposta avanzata dalle OO. SS. La proposta sindacale contiene il catalogo dei requisiti nazionali tra i quali la scuola dovrà indicarne tre utili per la selezione. Viene proposto di considerare validi in pari misura quelli maturati nel corso del rapporto di ruolo e nel corso del rapporto da precario. (prosegue a pag.2)

### Indice



Percorso di riforma per il rinnovo dei contratti	pag. 1	Il bonus	pag. 4
La chiamata	pag. 1	Delega sul sostegno	pag. 4
Mobilità scuola 2017/2018	pag. 2	Aspettando il concorso per dirigente scolastico	pag. 5
Le sanzioni e la sospensione per i prof	pag. 2	Giornata internazionale della donna	pag. 6
Il contratto	pag. 3	Seminario regionale "Formazione e professionalità"	pag. 6

Le esperienze professionali oggetto di valutazione riguardano:

- 1) il servizio svolto per almeno tre anni nelle scuole statali all'estero;
- 2) l'esperienza in progetti di sperimentazione didattica autorizzati dal ministero;
- 3) l'esperienza in progetti d'insegnamento in aree a forte dispersione.

I titoli valutabili sono sei:

- 1) laurea e abilitazione di accesso;
- 2) ulteriori lauree;
- 3) master;
- 4) dottorato di ricerca;
- 5) specializzazioni in Cili;
- 6) specializzazioni in italiano L2.

L'articolato unitario non ha preso in considerazione i requisiti relativi all'area organizzativa, che costituisce uno dei punti considerati inaccettabili dalle forze sindacali. La proposta sindacale prevede di non considerare più come titolo di preferenza l'essere stati collaboratori del preside, responsabili di progetto, coordinatori di commissioni ...

I sindacati propongono che sia il Collegio Docenti a deliberare quali esperienze e quali titoli sono da considerare coerenti con il PTOF. La logica è capovolta rispetto a quella che individua nel Dirigente il soggetto che, "sentito il collegio dei docenti", procede alla chiamata dei docenti titolari di

ambito. Il DS, senza delibera del Collegio Docenti, non può pubblicare gli avvisi per il posto da coprire. In questo caso i docenti verrebbero assegnati alla scuola dall'Ufficio Scolastico Regionale, tramite le articolazioni provinciali degli ATS (Provveditorati), in base al punteggio.

Dopo gli avvisi a seguito di delibera, si esaminano le candidature pervenute e, a cura del Dirigente, si dovrà pubblicare un elenco dei docenti graduati per requisiti richiesti. Nel caso di docenti con punteggio di posizione pari, il Dirigente assegnerà il posto all'insegnante che ha il punteggio più alto nella graduatoria per la mobilità o nella graduatoria del concorso. La proposta sindacale disegna un'individuazione dell'insegnante, che dall'ambito passa sulla singola scuola, come un passaggio non più soggetto a discrezione, ma come risultato di una puntuale procedura descritta nel testo di contratto, di fatto rendendo quasi del tutto nullo il potere discrezionale del DS. Ovviamente, non viene considerato per niente il colloquio, a cui, come prevede la legge 107/2015, il Dirigente ha/avrebbe potuto ricorrere per la scelta finale nel 2015/2016.

Da ricordare che sul punto c'è stata anche una richiesta dell'ANAC, motivata con la necessità di garantire la trasparenza della scelta. L'Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone aveva sollevato qualche perplessità sulla discrezionalità della chiamata diretta, in quanto foriera di possibili eventi discriminatori e/o corruttivi. La trattativa, come si comprende bene alla luce del quadro delineatosi (una proposta ministeriale e una sindacale molto chiare) si può sbloccare soltanto se la mediazione si sposta a livello politico.

## MOBILITÀ SCUOLA 2017/2018

**Rinviato al 28 febbraio il confronto sull'assegnazione da ambito a scuola.**

Presi in esame solo i primi articoli della OM, senza definire i termini di presentazione delle domande. Aggiornato al 28 febbraio l'incontro sull'assegnazione dei docenti da ambito a scuola.

Il personale della scuola (docente, educativo ed ATA) ha la possibilità di partecipare ogni anno alle procedure di "mobilità". Le domande vengono di solito presentate tra febbraio e marzo. Se la domanda viene accolta si ottiene una nuova sede/ambito di titolarità nella stessa o in altra provincia. Due gli istituti possibili per la mobilità: trasferimenti territoriali e passaggi di ruolo/cattedra/profilo (se in possesso dei requisiti richiesti).

**Il 31 gennaio 2017 è stata firmata l'Ipotesi di CCNI** (Contratto collettivo nazionale integrativo) per la **mobilità 2017/2018**. Attualmente è in corso il confronto MIUR-Sindacati sulle procedure e modalità di assegnazione dei docenti titolari su ambito alle scuole ("chiamata per competenze", la cosiddetta "chiamata diretta").

Il testo dell'[ipotesi di contratto](#) e la [scheda di sintesi](#).



## LE SANZIONI E LA SOSPENSIONE PER I PROF

**La sospensione del prof per motivi disciplinari non è più vincolata alla tassativa osservanza dei termini.**



Il Dirigente potrà sospendere i docenti per motivi disciplinari fino a dieci giorni, senza che l'eventuale scadenza dei termini facciano invalidare il procedimento disciplinare. I termini non saranno più tassativi e, nel caso dovessero scadere, non comporteranno la decadenza del potere disciplinare. Non comporteranno nemmeno l'invalidità della sanzione eventualmente irrogata. Lo prevede il nuovo testo dell'articolo 55-bis dello schema di decreto legislativo di riforma del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo 165/2001) che l'esecutivo ha approvato in via preliminare venerdì scorso. Il testo passa ora all'esame del parlamento per i prescritti pareri e, al termine dell'iter, sarà varato definitivamente dal governo.

Viene a mancare così uno dei più importanti punti fermi considerati nel diritto di difesa dei docenti della scuola statale: la perentorietà dei termini dell'azione disciplinare. La legge 15/2009 punta sulla perentorietà con l'intento di proporre la semplificazione dei procedimenti ed un incremento della loro funzionalità. La perentorietà è direttamente collegata al principio di immediatezza della contestazione che, secondo la Corte di Cassazione, *ha lo scopo di garantire la possibilità di un'utile difesa da parte del lavoratore e, quindi, l'effettività del contraddittorio*.

Il rafforzamento del rapporto gerarchico riguarderà i docenti e gli educatori, mentre per il personale Ata è già così. Le nuove disposizioni che il governo ha inserito nello schema di decreto, che ha iniziato il suo percorso di valutazione da parte dei diversi organismi istituzionali, cerca di rispondere al consolidarsi di un orientamento della giurisprudenza di merito, sempre costante nel ritenere che i docenti non possano essere sospesi dai dirigenti scolastici. La posizione dei giudici si fonda sulla presa d'atto della piena vigenza della normativa contenuta nel Testo Unico dell'istruzione, il Decreto Legislativo 297/94. Secondo i giudici il D. Lgs. 297/94, essendo norma specifica per la scuola, fa sì che sia norma che prevale su quella contenuta nel Testo Unico del Pubblico Impiego, il D. Lgs. 165/2001, per effetto del cosiddetto principio di specialità: la legge speciale prevale sulla legge generale.

Nel Testo Unico 297/94 è contenuta una specifica disciplina delle sanzioni applicabili ai docenti, ma senza prevedere la sospensione fino a 10 giorni. Il ragionamento che va fatto, considerando che in materia di diritto punitivo la regola è tassativa, porta a questo logico sillogismo: **non esiste la sanzione della sospensione fino a dieci giorni, quindi non esiste nemmeno il potere dei Dirigenti Scolastici di sospendere i docenti**. La nuova norma contenuta nello schema di decreto, a legislazione vigente nel Testo Unico della scuola, porterebbe a reiterare lo scontro con l'orientamento della giurisprudenza. Sappiamo, però, che esiste un'esplicita delega ancora non esercitata, che dovrebbe aggiornare il D. Lgs. 297/94. In sede di aggiornamento e modifica potrebbe essere modificata la declaratoria delle sanzioni disciplinari. Tra l'altro, l'articolo 55 del D. Lgs. 165/2001 prevede che: «La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai

contratti collettivi.».

In altre parole, tutto il ragionamento complessivo porta a concludere che le nuove disposizioni, che aumentano la sfera di competenza del dirigente scolastico in materia di potere disciplinare, potranno avere effetti solo se la

contrattazione collettiva introdurrà, per i docenti, la sanzione della sospensione fino a dieci giorni, oggi prevista solo per il personale Ata. Fino ad allora l'applicazione della sanzione della sospensione da parte dei dirigenti scolastici nei confronti dei docenti è destinata ad essere annullata dal giudice del lavoro chiamato ad esprimersi su specifico ricorso.

## IL CONTRATTO

**E' lo strumento di tutela dei lavoratori, che deve tornare ad essere il terreno su cui il sindacato gioca la sua partita. Per giocare occorre prima tagliare le funi allacciate dalle norme Brunetta.**

La contrattazione collettiva disegnata nello schema di riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego dovrebbe regolare le materie del rapporto di lavoro non riservate alla legge. Rispetto a queste materie, la contrattazione collettiva potrà anche introdurre delle deroghe, ma sempre nel rispetto dei limiti prefissati dal legislatore. È un allentamento delle norme Brunetta.

Lo schema di decreto legislativo di riforma del testo unico del pubblico impiego predisposto dal ministro della funzione pubblica Marianna Madia, come già detto sopra, è stato approvato in via preliminare dal governo. Il testo passa ora al vaglio del Parlamento, fatti salvi i prescritti passaggi in Conferenza Stato-Regioni-Comuni, ecc. Al termine del percorso, il Governo potrà decidere di emendarlo recependo eventuali proposte di modifiche oppure approvarlo così com'è.




**La riforma è il presupposto necessario alla riapertura delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro per tutte le categorie del pubblico impiego e, in particolare, per la scuola.** Il comparto Scuola è stato fatto oggetto di provvedimenti fortemente restrittivi da parte del legislatore, su iniziativa del Governo Berlusconi, rispetto al regime vigente fino al 2009. Prima dell'avvento della Legge 15/2009, alla quale viene data attuazione con il decreto legislativo 150/2010 (il decreto Brunetta), la contrattazione collettiva poteva ancora derogare le norme di legge che, per la parte derogata, non sono più applicabili (disapplicazione), «salvo che la legge disponga espressamente il contrario». Con l'entrata in vigore della legge 15/2009 la facoltà di deroga della regola diventa eccezione.

La deroga, recitano le norme introdotte tra il 2009 ed il 2010, è consentita «solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge». E, in ottemperanza a quanto previsto e a scanso di equivoci, anche il Governo Renzi, all'atto della redazione del testo che diventerà la legge 107/2015, fa introdurre una disposizione nella quale si dice che «Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge (art. 1, comma 196)».

**Allo stato attuale, dunque, se non si interviene per mutare la preclusione contenuta nella Legge 107/2015, che regola e vincola materie tipicamente contrattuali quali, per esempio, la mobilità e la retribuzione, nessun contratto è possibile.**

Il problema trova un' iniziale soluzione il 30 novembre 2016, con l'Intesa Governo-Sindacati, con la quale le parti convengono che il Governo debba promuovere azioni volte a ridare supremazia al contratto rispetto alla legge. Ma l'intesa non basta, perché non può essere sufficiente un'intesa per modificare una legge. L'Intesa non è altro che una mera dichiarazione di intenti non vincolante. Per ridare rilievo alla contrattazione è necessaria una legge che modifichi i vincoli introdotti dalle norme restrittive. Ecco perché si arriva al punto essenziale del confronto di questi giorni, dove i termini del problema riguardano tutto il pubblico impiego e vanno oltre i rapporti col Ministro del MIUR. Lo schema di decreto di riforma del testo unico del pubblico impiego prevede, per superare i vincoli, un parziale ripristino del potere di deroga della contrattazione collettiva, senza ripristinare del tutto gli spazi entro i quali si muoveva la contrattazione fino all'ultimo CCNL scaduto nel 2009.



La riduzione del terreno di azione concesso alla contrattazione collettiva non consentirà più la determinazione dei diritti e degli obblighi dei lavoratori e dell'amministrazione, ma concede spazio solo alla mera regolazione del rapporto di lavoro. In pratica, la contrattazione, da fonte esclusiva, diventa residuale: il contratto regolerà solo quella parte di diritti e di doveri che il legislatore destinerà al tavolo negoziale; perché una parte che prima era di pertinenza della contrattazione, dal nuovo Testo Unico sarà regolato da norme di fonte legislativa. Occorrerà verificare in quali spazi, nelle materie che riguardano i diritti e i doveri, la contrattazione collettiva potrà introdurre delle deroghe alle norme di legge. Perché comunque le deroghe dovranno essere conformi ai principi contenuti nello schema di decreto e, per la parte derogata, non saranno ulteriormente applicabili. Da non dimenticare che, sempre, tutti i CCNL hanno recepito/riportato le norme di legge disapplicate con l'accordo tra le parti.

Prima del 2009 le parti avevano campo libero in contrattazione per disporre modifiche del trattamento previsto dalla legge nei confronti dei dipendenti pubblici, potendo stabilire regole contrattuali su tutto meno che su reclutamento e libertà costituzionali (libertà di insegnamento); adesso dovranno farlo nello spazio delimitato dai paletti che fisserà la legge. Perché il legislatore individuerà il campo d'azione e detterà le regole del gioco.

Quanto alle materie nelle quali il tavolo negoziale dovrebbe avere qualche margine di manovra, sempre nei limiti fissati dalle norme di legge, esse sono elencate nel comma 1, dell'articolo 40, del decreto: **le sanzioni disciplinari, la valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, la mobilità.**

Sulla materia delle sanzioni disciplinari il D. Lgs. 165/2001 delimita già il campo della contrattazione alla mera disciplina sostanziale. In altre parole, la contrattazione collettiva può definire il catalogo delle sanzioni (per esempio: censura, sospensione, licenziamento) e i fatti che violano il comportamento doveroso ai quali collegare le varie sanzioni. Ma non può introdurre istituti stragiudiziali e giudiziari per impugnare le sanzioni diversi da quelli già previsti dalla legge. Possiamo supporre con ragionevole fondamento che sarà molto condizionato e ridotto il terreno d'azione, nell'eventuale possibilità che sopravviva nel CCNL l'istituto della conciliazione.

Il problema sollevato dalle OO. SS. sul collegamento tra valutazione e compenso accessorio, allo stato attuale, presenta una materia che sembrerebbe essere riservata alla legge. Almeno fino a quando non entreranno in vigore le nuove disposizioni. Sulla mobilità, amministrazione e sindacati si sono portati avanti con il lavoro, sottoscrivendo il 31 gennaio scorso un'ipotesi di contratto collettivo che introduce alcune deroghe alla legge 107/2015. Manca ancora, nel momento in cui scriviamo, il pezzo della chiamata per competenze, che le OO. SS. ritengono irrinunciabile in tutto il pacchetto sulla mobilità. Se non si arriva a superare gli ostacoli a breve (prossimo incontro il 28 febbraio) potrebbe saltare tutto.

## IL BONUS

**Il fronte sindacale ha acquisito, dopo il confronto sul Testo Unico con il Ministro Madia, la possibilità di trattare, oltre che sulla mobilità, anche sul Bonus.**

Il governo ha accettato il contratto sulla mobilità (ancora da completare con il pezzo sulla chiamata diretta) e concede di allargare lo spazio della contrattazione al riconoscimento della retribuzione accessoria, che per la scuola, dopo la Legge 107/2015, vuol dire essenzialmente il problema del bonus del merito. L'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni ha approvato uno schema di riforma del Testo Unico del Pubblico Impiego che restituisce alla contrattazione collettiva il potere di derogare le norme di legge, almeno in parte. Il ripristino infatti riguarda in particolare due materie: la mobilità e la valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio.



Proprio il compenso accessorio, con ogni probabilità, costituirà uno degli argomenti sensibili all'atto dell'apertura delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. Allo stato attuale, la legge 107/2015 ha escluso dalla contrattazione la materia della valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio (il cosiddetto merito). Pertanto, ai Dirigenti Scolastici è stata data la facoltà di elargire dazioni in denaro a docenti da loro individuati secondo gradimento, attingendo da un apposito fondo.

L'unico limite alla discrezionalità del dirigente, come si sa, è data dall'applicazione di criteri fissati dal comitato di valutazione, del quale il DS stesso è presidente in quanto membro di diritto. Le somme erogate hanno natura di retribuzione accessoria e, quindi, sono sottoposte ad un'imposizione tributaria che si aggirerà nell'ordine di circa un terzo dell'importo assegnato. L'istituto rappresenta un caso unico di riserva di legge in materia di retribuzioni nel pubblico impiego.

Le nuove disposizioni consentono al tavolo negoziale anche la facoltà di introdurre deroghe in materia di sanzioni disciplinari, come detto sopra. Lo spazio di manovra previsto nell'ambito delle sanzioni disciplinari è molto ridotto per le parti. Le mani restano libere solo in parte, perché gli spazi di manovra riguardano solo l'elenco delle sanzioni applicabili e le infrazioni da collegare alle varie sanzioni: il catalogo delle sanzioni e quello delle infrazioni da inserire nel CCNL.



In pratica le parti potrebbero mitigare contrattualmente il regime draconiano delle sanzioni previste dal Testo Unico 297/1994, unica delega della Legge 107/2015 non esercitata dal Ministro Fedeli, perché troppo complessa da predisporre in vicinanza della scadenza. Occorrerà richiedere al Parlamento il rinnovo della delega. Il Testo Unico della scuola va riformato nella parte che riguarda le sanzioni sospensive, perché

prevede anche una riduzione permanente delle retribuzioni con effetti anche sulla pensione tramite il ritardo di uno o più anni della progressione di carriera. Ma le parti (OO.SS. ed ARAN) non potrebbero introdurre alcuna deroga in materia di competenza e giurisdizione.

In altre parole, il contratto non può ridurre la sfera di competenza del Dirigente Scolastico, che dopo le modifiche apportate al D. Lgs. 165/2001, dovrebbe poter sospendere i docenti fino a 10 giorni per legge. E non può nemmeno introdurre rimedi stragiudiziali per l'impugnazione delle sanzioni. Per esempio, il tavolo negoziale non può reintrodurre la conciliazione e l'arbitrato irrituale così come previsto dalla disciplina precedente al decreto

Brunetta. Altrettanto dicasi per quanto riguarda la giurisdizione che, per legge, rimarrà in capo al giudice del lavoro.

La partita tra amministrazioni e sindacati, dunque, si giocherà essenzialmente nelle materie che riguardano la mobilità e il compenso accessorio. La legge 107/2015, infatti, ha imposto vincoli preclusivi in queste materie, che adesso potrebbero saltare. Il primo vincolo destinato a cedere il passo al contratto è quello della esclusività della mobilità tra ambiti in favore di quella da scuola a scuola. La riforma dispone, infatti, che «dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali (comma 73, art. 1)».

Ma l'ipotesi di contratto sulla mobilità di quest'anno prevede, invece, che la mobilità possa avvenire anche tra istituzioni scolastiche. Va detto subito, peraltro, che la legge non prevede un vincolo tassativo: nell'enunciato testuale della norma manca l'avverbio «esclusivamente». E ciò lascerebbe intravedere la possibilità di considerare anche altre forme di mobilità oltre quella tra soli ambiti.

Nondimeno, la **reintroduzione del potere di deroga delle norme di legge in materia di mobilità** pone al riparo il contratto da interpretazioni restrittive e salva la legittimità della mobilità anche tra istituzioni scolastiche.

Per le OO.SS. le deroghe dovranno essere applicate legittimamente anche in materia di chiamata diretta. Il nuovo istituto introdotto dalla legge 107/2015, infatti, si colloca a pieno titolo nella tipologia della mobilità d'ufficio. E quindi, se l'amministrazione dimostrerà di volere raggiungere l'accordo sul punto, la chiamata potrebbe essere regolata al tavolo negoziale anche tramite la previsione di punteggi e graduatorie. Che peraltro sgombrerebbero definitivamente il campo dal rischio di discriminazioni e favoritismi.

## DELEGA SUL SOSTEGNO

**Grosse novità soprattutto riguardo al problema della continuità didattica**

La delega sul sostegno è in discussione in Commissione Istruzione alla Camera. È una delega delicata, su cui sono stati ascoltati diversi soggetti portatori di interessi e sostenitori di miglioramenti. Uno degli aspetti più critici è il rapporto alunni-classe quando c'è anche uno studente con disabilità: attualmente la delega prevede che di norma siano 22. Troppi, sostengono le associazioni. Si potrebbe dunque tornare alla media dei 20, oppure a stabilire che i 22 devono intendersi come tetto massimo, non superabile. Questioni didattiche, ma anche finanziarie, su cui il MEF ha un suo ruolo decisivo, ma va garantito il diritto di tutta la classe a lavorare bene. Principio, questo, che ispira l'altra modifica invocata dalle categorie: **garantire la continuità didattica**. La richiesta avanzata dalle associazioni dei familiari è di stabilire un vincolo di dieci anni sulla sede per il docente di sostegno. Sul punto si sta lavorando per verificare gli spazi che una norma di questo tipo potrebbe trovare nel contratto sulla mobilità. Occorre conciliare i diritti dei docenti alla mobilità con i diritti degli studenti alla continuità.



Ma c'è anche un lavoro più complessivo da fare per il quale tutti i docenti di cattedra devono avere una formazione adeguata. Per questo motivo è essenziale valorizzare questo aspetto anche nella delega sulla formazione degli insegnanti. La delega della Buona Scuola prevede che l'Istituto scolastico sarà valutata per come funziona il suo piano di inclusione; e su questo vanno utilizzati i fondi della 107 per la formazione dei docenti e l'aggiornamento. Tra i cambiamenti in vista, infine, la possibilità che il gruppo di valutazione territoriale, per la certificazione dell'handicap, sia integrato con le associazioni dei genitori dei ragazzi disabili. Il parere della commissione va dato entro metà marzo.

**DELEGHE PREVISTE DALLA LEGGE 107/2015: IL FASCICOLO DA SCARICARE**<http://www.flcgil.it/files/pdf/20170201/fascicolo-flc-cgil-osservazioni-e-proposte-deleghe-legge-107-15.pdf>**DOCENTI E ATA: Notizie sulle Graduatorie**[http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie\\_di\\_istituto\\_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc](http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2017-2020.flc)[http://www.flcgil.it/speciali/concorso\\_24\\_mesi\\_ata/concorso-24-mesi-ata-2016-2017.flc](http://www.flcgil.it/speciali/concorso_24_mesi_ata/concorso-24-mesi-ata-2016-2017.flc)[http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie\\_di\\_istituto\\_ata/anno-2017-2020.flc](http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_ata/anno-2017-2020.flc)**SCUOLA E RICERCA**<http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/contratto-istruzione-e-ricerca-il-28-febbraio-2017-il-convegno-della-flc-cgil.flc><http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/ifts-its-pon/istituti-tecnici-superiori-facciamo-il-punto-sulle-misure-nazionali-di-sistema.flc><http://www.flcgil.it/regioni/campania/valutazione-dirigenti-scolastici-campania-chi-ha-paura-della-trasparenza.flc>**ISCRIZIONE E SERVIZI**<http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc><http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc><http://servizi.flcgil.it/>**Scuola Statale**<http://www.flcgil.it/scuola/>**Scuola Non Statale**<http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/>**Università**<http://www.flcgil.it/universita/>**Ricerca**<http://www.flcgil.it/ricerca/>**Formazione Professionale**<http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/>**Iscrizioni alla FLC CGIL**

Scarica il [modulo](#) e inviacelo compilato in ogni sua parte.  
 Ci metteremo al più presto in contatto con te.  
 L'iscrizione dei **supplenti del preside pagati dalla scuola**  
 deve essere fatta direttamente in sede.

**ASPETTANDO IL CONCORSO per DIRIGENTE SCOLASTICO**

A breve sarà bandito il concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici. Per permettere agli interessati di avviare un percorso di studio utile ad avvicinarsi al complesso ruolo di Dirigente scolastico nella Scuola dell'Autonomia organizziamo incontri nelle date e sedi di seguito indicate sul tema:

**“IL PROFILO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLE NORME E NEL CONTRATTO”**

Nel corso dell'incontro saranno approfondite alcune tematiche della legge 107/2015. Saranno date informazioni sul regolamento del concorso, indicazioni su come iniziare la preparazione, una bibliografia mirata, una batteria di questi. Sarà, inoltre, presentato il corso di preparazione al concorso che abbiamo organizzato per offrire una preparazione adeguata.



**MONZA, 2 MARZO 2017 - ore 15,00 - 18,00**  
**CGIL Monza - Sala “Trentin”, Via Premuda 17**

*Relatori:*

**Antonio Valentino** - Dirigente Scolastico (Comitato Tecnico Scientifico Proteo Lombardia)

**Raffaele Ciuffreda** – Responsabile Regionale Struttura di Comparto DS della FLC CGIL

**Antonio Bettoni** - Presidente Proteo Fare Sapere Lombardia

*Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati*

Segreteria organizzativa: **Proteo Fare Sapere**

E-mail: [proteolombardia@gmail.com](mailto:proteolombardia@gmail.com)

Tel. 3357413373

sito: [www.proteofaresapere.it](http://www.proteofaresapere.it)

*L'iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l'aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e dispone dell'autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.*



**Visita il nostro Sito Internet: [www.flcmonza.it](http://www.flcmonza.it)**

Troverai notizie sindacali in tempo reale di rilevanza locale e nazionale, documenti/informazioni sul tuo lavoro fornite dagli Uffici scolastici di Milano e Regionale e molto altro ancora.

**Ti sei accorto di non ricevere questo giornale?**

Comunica il tuo indirizzo email a [monza@flcgil.it](mailto:monza@flcgil.it)  
 Provvederemo a integrare/correggere  
 Il nostro indirizzo.



## GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: INVITO A CINEMA E TEATRO

- Mercoledì 8 marzo 2017: invito al cinema**

Il Sindacato SPI CGIL Monza Centro invita alla proiezione del film "7 MINUTI"  
Ore 14:30 presso la sede della CGIL Monza e Brianza - Via Premuda 17 - MONZA  
Al termine verrà offerto un aperitivo per tutti i partecipanti. Scarica la locandina  
[http://www.cgilbrianza.it/pdf\\_cms/8marzo\\_iniziativa\\_spi\\_%202017.pdf-23-27.pdf](http://www.cgilbrianza.it/pdf_cms/8marzo_iniziativa_spi_%202017.pdf-23-27.pdf)

- Venerdì 10 marzo 2017: invito a teatro**

CGIL - CISL - UIL Monza e Brianza invitano allo spettacolo teatrale  
*di e con Ida Spalla DALLA RESISTENZA AL VOTO*  
URBAN CENTER - Sala E - ore 14:30 - MONZA  
Scarica la locandina  
[http://www.cgilbrianza.it/pdf\\_cms/8\\_marzo\\_iniziativa10marzo17%20sito.pdf-23-41.pdf](http://www.cgilbrianza.it/pdf_cms/8_marzo_iniziativa10marzo17%20sito.pdf-23-41.pdf)



Lombardia



FLC CGIL

Lombardia

**Giovedì 2 Marzo 2017 - ore 9,00 - 14,00**  
**Presso I.I.S. "MOLINARI"**  
**Via Crescenzago 110, Milano**

### **FORMAZIONE E PROFESSIONALITÀ** **Il piano per la formazione dei docenti:** **opportunità e criticità della formazione in servizio**

**L'Associazione Professionale Proteo Fare Sapere e la FLC CGIL Lombardia organizzano  
un Seminario rivolto a Dirigenti e Docenti**

**Ore 9.00 - Accoglienza e registrazione partecipanti**  
**Ore 9.30 Apertura dei lavori**

**Introduce e coordina**

*Antonio Bettoni, Presidente Proteo Lombardia*

**"Il quadro di riferimento, i temi prioritari, le metodologie formative, ruoli e soggetti"**

*Giancarlo Cerini, già Ispettore Tecnico MIUR*

**"Formazione in servizio e professionalità"**

*Antonio Valentino, DS vicePresidente Proteo Lombardia*

**"Formazione obbligatoria: le criticità"**

*Tobia Sertori, segretario generale FLC Lombardia*

**Interventi e contributi dei partecipanti**

**Ore 14,00 Chiusura lavori**

*L'iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l'aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 11/4/2006 Area V e dispone dell'autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.*

La locandina con l'invito e la scheda di partecipazione al seguente link: [http://www.flccgil.lombardia.it/cms/view.php?cms\\_pk=5499&dir\\_pk=112](http://www.flccgil.lombardia.it/cms/view.php?cms_pk=5499&dir_pk=112)